

---

---

# Fisco light con la polizza

Sottoscrivere una polizza può alleggerire il conto da pagare al Fisco. Un vantaggio da considerare per chi cerca una tutela dai rischi della vita che possono avere un effetto nefasto sulla propria esistenza e su quella dei propri cari. Secondo le attuali regole, i principali benefici fiscali sono rappresentati dalle detrazioni ai fini Irpef sulla dichiarazione dei redditi. Agevolazioni che sono state modificate nel tempo con tetti che oggi sono meno generosi.

A decorrere dal 2014, infatti, sui prodotti di protezione – come le polizze vita Tcm (temporanee causa morte) e infortuni – la detrazione del 19% sui premi pagati ha un *plafond* ridotto a 530 euro (quindi il risparmio massimo è pari a 101 euro annui). Prima della riforma del 2000, la detrazione era prevista per tutte le polizze di assicurazione sulla vita di durata minima di cinque anni e per le polizze che prevedessero una garanzia infortuni, senza istruzioni specifiche su patologia ed entità del danno; successivamente la detrazione è stata circoscritta alle polizze Tcm (senza limitazioni di durata) e alle polizze che prevedono una garanzia per un'invalidità permanente di almeno il 5%, eventualmente derivante da infortunio o malattia. Il *plafond* è tuttavia stato sensibilmente abbassato, perché in precedenza era di 1.291,14 euro. Hanno però conservato questo vecchio *plafond* le *long term care*, cioè le polizze per la copertura del rischio di non autosufficienza. Va specificato che il *plafond* non è replicabile: anche se si stipulano più contratti la detrazione vale solo su un valore massimo dei premi di 530 euro, che in presenza di una Ltc sono detraibili per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro.

La detrazione è riconducibile alle fattispecie previste dalla lettera f) dell'articolo 15 del Testo unico, che prevede anche un beneficio aggiuntivo in caso di polizze Tcm a favore di beneficiari portatori di handicap: in questo caso il *plafond* di 530 euro è elevato a 750 euro.

## **dal 2018 sgravi per le calamità**

Lo Stato ha deciso di inserire dei benefici di natura fiscale anche su un altro tipo di prodotto assicurativo, cioè le polizze per calamità naturali relative a unità immobiliari a uso abitativo, per promuoverne la diffusione in un Paese che risulta sottoassicurato rispetto all'elevato rischio sismico e idrogeologico.

Su questi prodotti è stata introdotta dalla Legge di bilancio per il 2018 una detrazione, sempre del 19% dei premi, ma questa volta senza distinzioni o limiti di *plafond*. È dato che si tratta di contratti completamente diversi dalle polizze di cui si parla nella lettera f) dell'articolo 15 del Testo unico, in questo caso anche se l'assicurato ha sottoscritto diversi contratti assicurativi, la detrazione per le polizze contro le calamità naturali non concorre ad abbassare ulteriormente il *plafond* previsto per gli altri prodotti di protezione.

E c'è un vantaggio ulteriore: sui nuovi contratti non è solo prevista la detrazione, ma i

premi stessi non subiscono l'imposta sulle assicurazioni che per queste coperture era in passato addirittura del 22,2 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gaia Giorgio Fedi